MODULATIO



Il Ministro dell Industria del Commercio e dell'Indistria dell'Indistria del Commercio e dell'Inligia mato

VISTO l'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogae dell'ENEL, e in particolare gli artt. 12, 13 e 14;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recente norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, sulla regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambien tale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto interministeriale 10 merzo 1987, n. 105, che stabilisce i limiti alle emissioni nell'atmo sfera da impienti termoelettrici e vapore;

VISTO il decreto interministeriale 8 maggio 1989 con cernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da grandi impianti di combustione;

VISTO l'accordo procedimentale 24 giugno 1989 riquerdante le autorizzazioni per le centrali termoelettr<u>i</u> che in esercizio o in costruzione, pubblicato nella G.U. 12 luglio 1989, n. 161;

VISTA l'istanza del 16 giugno 1989 con la quale l'Enel ha chiesto l'autorizzazione alla continuazione delle emissioni per la centrale termoelettrica ubicata nel territorio dei Comuni di Turbigo e Robecchetto con Induno, provincia di Milano, costituita da quattro sezioni denominate "Turbigo Levante" e da ulteriori due sezioni derominate "Turbigo Ponente";

per coola conforme all'originale

VISTE le istanze del 16 febbraio e 7 luglio 1989 e successiva integrazione del 9 marzo 1990, con le qua li il suddetto ente ha chiesto l'autorizzazione al risanamento ambientale e ul ripotenziamento della citate sezioni di "Turbigo Levente";

1

SENTITA la Commissione di cui all'art. 13 del citato allegato IV al D.P.C.M. 27.12.1988;

VISTO il parere favorevole eapresso del Ministero della Difess con nota del 5 maggio 1990;


VISTI i pareri favoravoli espressi dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero della Sanità e dalla Regio ne Lombardia, nel riapetto della procedura previota dal citato accordo 24.6.1989: ::

DECRETA

Art. 1

L'Ente Nezionale per l'Energia Elettrica è sutorizza
to, ai sensi dell'ert. 13 dell'ellegato IV al D.P.C.M.
27 dicembre 1988 a dell'art. 47 del D.P.R. 24 maggio 1988,
n. 203, a costruire ad esercire gli impianti per il rissnamento ambientale delle quattro sezioni - denominate
"Turbigo Levante" - a della centrale termoelettrica ubicata nel territorio dei Comuni di Turbigo a di Robecchetto con
Induno, provincia di Milano, nonchè a potenziare le sezioni madesime, ciascuna con. un turbogas della potenza di 100
MW circa, coma deberitto nella documentazione allegata alle istanze cithte in premassa.

La area occurrenti per la realizzazione delle suddette opere sono indicate nell'allagata planimetria generale N. TL 002/01, che costituisce perte integranta del presente decreto.



Art. 2

L'Enel è tenuto ed osservare le seguenti prescrizioni:

1) Per ogni sezione turbogas devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

NOx \$\leq 600 \text{.mg/Nm}_3 \text{ per combustibili liquidi } \\
NOx \$\leq 150 \text{.mg/Nm}_3 \text{ per combustibili gassosi } \\
Polveri \$\leq 20 \text{.mg/Nm}_3 \text{ per combustibili liquidi } \\
SO \$\leq 170 \text{.mg/Nm}_3 \text{ per combustibili liquidi } \\
SO_2 \$\leq 15 \text{.mg/Nm}_3 \text{ per combustibili gassosi } \\
\end{align*}

I suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi del 15%.

Per l'esercizio ordinario dovrà essere utilizzato gas naturale; in situszioni di emergenza è consentito l'uso di gasolio, con tenore di zolfo non superiore allo 0,3%. I limiti di emissione per gli NOx si intendono rispetta ti se, nell'erco di un anno civile:

- a) nassun valore medio del mese civile superi i valori limite indicati;
- b) il 95% di tutti i valori medi di 48 ore si mantenga al di sotto del 110% dei valori limite indicati; non sono ammessi superamenti consecutivi dei limiti di 48 ore.

Per il calcolo dei velori vanno considerate le ore di effettivo funzionamento.

Il camino di by-pass, sui turbogas, potrà essere utilizzato solo in caso di emergenza. L'asercente dovrà dare immediata comunicazione all'autorità competente dei periodi di esercizio di detto camino, motivandone la causa. La condizione di emergenza è cha:

"sia fuori servizio il sistema di recupero termico con contemporanea necessità in rete di energia elettrica". Dall'entrata in servizio delle sezioni turbogas dovranno essere misurate in continuo le emissioni di NOx e di O2 in uscita.



par copia conforme afforiginale

./.

L'esercente dovrà valutara la possibilità di modifica dell'altezza geometrica dei camini di by-pasa ai fini di una migliore dispersione dei fumi.

2) Per ogni sezione termoelettrica a vapore devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

SO₂ ≤400 mg/Nm₃ NOx ≤200 mg/Nm₃ Polveri ≤ 50 mg/Nm₃

Relativamente agli NOx e alla polveri il limite deva es sere rispettato all'atto dell'entrata in servizio dei relativi impianti di denitrificazione e captazione polveri, che deve avvenire entro i seguenti termini:

per la sezione n. 4 - entro 40 mesi della data della gresente autorizzazione;

per la sezioni nn.3,2 a 1-entro i successivi 36 mesi, con cadenza di 12 mesi.

Per 1'SO₂ il limite su ciascuna sezione deve essere rispettato entro il 31 dicembre 1997.

Nel periodo transitorio l'esercizio delle sezioni è regolamentato delle precedenti autorizzazioni.

I valori limite fissati sono riferiti e gas normalizzati secchi con percentuali di 0 pari al 3% per olio combustibile e gas neturale.

Il controllo delle emissioni da ogni suzione deve essere effettuato in continuo per la seguenti sostanze:

50, NOx, Polveri, Ossigeno in uscita.

Le apparecchiature di analisi devono entrare in servizio all'attivazione degli impianti risaneti.

I punti di prelievo delle misure vanno scelti in zone significative del percorso dei fumi in uscita, secondo le norme di buona tecnica, in attesa di specifica normativa al riguardo.

per copia conforme afforiginale IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE Cott. A RUGGICTO •

./.

Essando l'impianto ubicato in area ad elevato rischio ambientale, i suddetti valori limite devono essere rispettati secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.M. 8 maggio 1989, pubblicato nella G.U. del 30.5.1989, n. 124.

L'asarcente dovrà comunicare all'autorità competente i tempi necessari per l'avvio e per la fermata degli impianti.

- Nelle postazioni di Galliate e di Robecchetto con Induno, facenti parta della rete di rilevamento della qualità dell'eria ubicata intorno alla centrale, devono essere installati analizzatori di NOx almeno 18 mesi prima del l'entrata in esercizio della prima sezione termoelettri ca risanata.
 Eventuali altri parametri chimico-fisici de rilevare de
 - Eventuali altri parametri chimico-fiaici de rilevare de vono essere concordati tra l'autorità competente e l'esserente.
- 4) Dovranno essere rispettati i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto di cui all'art. 3, secondo comma del D.P.R. 24.5.1988, n. 203.
- 5) Le condotte di uscita dei fumi dovranno essere predisposte in modo da consentire la verifica della funzionalità degli impianti di abbattimento, in accordo con l'autorità compatente.
- 6) L'esercente deve fornire ai Ministeri dell'Industrie, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Ambiente e della



./.

Sanità ed alla Regione Lombardia un rapporto annuale sullo atato di avanzamento dei lavori, che tenga con to della prescrizioni sopra citate.

- 7) Tutte le condizioni di esercizio, compresa l'emergenza, devono avvenire nel rispetto degli standarda di qualità dell'aria fissati dal D.P.R. 24.5.1988, n. 203 e dal D.P.C.M. 28.3.1983.
- 8) Tutte le strutture verticali (camini e/o torri) che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, potrebbero interferire con le sicurezza del volo a bassa quota devono essere munite della prescritta segnalazione diurna e notturna.

Art. 3

L'esercizio delle due sezioni denominate "Turbigo Ponente", delle potenza di 70 MW e di 75 MW, è regolamentato dalle precedenti autorizzazioni.

L'esercente presenterà eventuale progetto di risenamento ambientale nei termini previsti dal D.P.C.H. 21 luglio 1989.

Roma, 11 **30** GIU. 1990

per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

IL HINISTRO

A. Rupie